

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1981, N. 34:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980 n. 60 recante: Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

ART. 1

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, emana le direttive rivolte all'applicazione della presente legge".

ART. 2

All'art. 2 della L.R. n. 60/1980, la lettera c) è così modificata: c) la formazione professionale e l'inserimento lavorativo".

È aggiunta la seguente lett. e):

"e) l'assistenza domiciliare".

Al primo comma del suddetto art. 2 è aggiunto il seguente:

"La Regione adotta ogni utile iniziativa per assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il pieno rispetto delle norme, di cui al regolamento per l'attuazione dell'art. 27 della legge 30.3.1971, n. 118, recante norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384".

ART. 3

L'art. 3 della L.R. n. 60/1980 è sostituito dal seguente: "Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo, l'istruzione superiore e universitaria, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione dei corsi".

Le suddette iniziative hanno tutte carattere integrativo di quanto già disposto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 e concernono l'assegnazione da parte delle Unità Locali Socio-Sanitarie di speciali sussidi didattici, secondo le caratteristiche e i bisogni individuali; la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; l'assistenza economica individuale; l'assegnazione alle Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido e le scuole materne, di personale di sostegno docente e non docente.

Per i non vedenti e non udenti, le Unità Locali Socio-Sanitarie devono poter disporre, per ciascun distretto, di due o più insegnanti di sostegno, sia di classe che familiare.

Agli insegnanti ammessi a corsi di specializzazione per l'attività di cui sopra, le Unità Locali Socio-Sanitarie concedono borse di studio.

Le borse di studio sono erogate su richiesta degli interessati, sentite rispettivamente l'Unione Italiana Ciechi e l'Ente Nazionale Sordomuti.

ART. 4

L'art. 4 della L.R. n. 60/1980 è sostituito dal seguente: "Le Unità Locali Socio-Sanitarie, con riferimento alla necessità di acquisire dati circostanziati in merito alla situazione dei cittadini portatori di handicaps residenti nel proprio ambito territoriale, promuovono e finanziano studi e ricerche socio-epidemiologiche, affidandone, di preferenza, la realizzazione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative..

ART. 5

All'art. 5, primo comma della L.R. n. 60/ 1980, le parole "La Giunta regionale può" sono sostituite dalle parole "Le Unità Locali Socio-Sanitarie possono".

Al secondo comma, le parole "La Giunta cura" sono sostituite dalle parole "Le Unità Locali Socio-Sanitarie curano"

ART. 6

All'art. 6 della L.R.n.60/1980 le parole iniziali del secondo comma "A tal fine la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano piani per interventi rivolti a": sono sostituite dalle parole "Le Unità Locali Socio-Sanitarie pongono in atto interventi rivolti a".

Alla lettera a) del secondo comma dell'art. 6 è aggiunto: "destinato all'attività lavorativa dell'handicappato..

Al secondo comma lettera c) stesso articolo, dopo le parole "familiari handicappati. è aggiunto "effettivamente di sostegno..

Prima del terz'ultimo comma stesso articolo, aggiungere i seguenti:

"Detti interventi devono essere assunti dagli Enti Locali e volti a favorire l'inserimento dell'handicappato.

Le ULSS assicurano la partecipazione delle Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui all'art. 2, ed in particolare prendono contatto con le imprese e con la commissione di cui all'arr 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonee forme d'interventi..

Il terzo, quarto e quinto comma dello stesso art 6 sono soppressi.

ART. 7

Le parole iniziali del primo comma dell'art. 7 "Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, la Regione assegna contributi ai Comuni, che, in

forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a.: sono sostituite dalle parole: "Le Unità Locali Socio-Sanitarie, al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, realizzano interventi atti a".

La lettera a) del primo comma del suddetto art. 7 è così integrata:

"a) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative associative gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali, case alloggio etc.".

Il terzo, quarto, quinto comma dello stesso art. 7 sono soppressi.

ART. 8

Il servizio di aiuto personale può essere organicamente integrato con gli altri servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali e organizzato in conformità a quanto previsto dal secondo comma e terzo dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del quinto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale addetto al servizio di aiuto personale può essere integrato con:

a) obiettori di coscienza riconosciuti ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta, previa convenzione con il Ministero della Difesa;

b) cittadini che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni, con rimborso delle spese vive sostenute purché preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

Le Unità Locali Socio-Sanitarie individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, volontariato, nonché interventi di riattivazione funzionale a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche o private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere da parte degli Enti pubblici preposti opportune forme di controlli sulla qualità del servizio.

ART. 9

Le Unità Locali Socio-Sanitarie che intendono avvalersi dei contributi regionali, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, devono far pervenire al Settore Sanità, Igiene ed Ecologia della Giunta regionale una istanza corredata di una dettagliata relazione dalla quale risultino i vari interventi da porre in atto.

Detta istanza deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, effettua tra le Unità Locali Socio-Sanitarie, che ne hanno fatto richiesta, il riparto dei fondi annualmente stanziati in bilancio, in proporzione diretta della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria, risultante dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT per l'anno precedente.

In sede di prima applicazione della presente legge le Unità Locali Socio-Sanitarie devono presentare l'istanza di cui al primo comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

ART. 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è valutato per l'anno 1981 in L. 1.000.000.000.

Alla relativa spesa si provvede:

- quanto a L. 50.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 724 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;
- quanto a L. 950.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 del predetto stato di previsione della spesa e contestuale incremento di lire 950.000.000, per competenza e per cassa, del cap. 724 della spesa del ridotto bilancio 1981.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di lire 950.000.000

Per gli anni successivi al 1981, le leggi di bilancio determinano i relativi oneri ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

ART. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Agosto 1981.

NENNA D'ANTONIO